

CENTRO SPORTIVO STELLA MILANO APS

Via Dei Peuceti KM.1800
70023 Gioia del Colle (BA)
C.F.: 91115220724

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15 GIUGNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 15 del mese di giugno alle ore 18,00, in prima convocazione, presso la sede legale, del CENTRO SPORTIVO STELLA MILANO APS sita in Gioia del Colle (BA) alla Via Dei Peuceti KM.1800 si è riunita l'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, dell'Associazione:

CENTRO SPORTIVO STELLA MILANO APS

regolarmente convocata.

Assume la presidenza il sig. BRADASCIO Innocenzo, nato a Gioia del Colle (BA) il 9 settembre 1970, che chiama il sig. PROCINO Pietro, nato a Santeramo in Colle (BA) il 20 marzo 1973 a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constatata la presenza di tutti gli associati per un totale di n. 7 associati, ai sensi dell'art. 8, comma 6 dello Statuto, in persona dei sig.ri:

- MAGGIALETTI Rosa, nata a Ruvo di Puglia (BA) il 30 ottobre 1976, residente in Gioia del Colle (BA) alla via Antonio De Curtis n. 10/C2, codice fiscale MGG RSO 76R70 H645E;
- BRADASCIO Innocenzo, nato a Gioia del Colle (BA) il 9 settembre 1970, ivi residente alla via Noci n. 14, codice fiscale BRD NCN 70P09 E038T;
- PROCINO Giambattista, nato a Gioia del Colle (BA) il 17 maggio 1945, ivi residente alla via Dei Peuceti n. 90, codice fiscale PRC GBT 45E17 E038O;
- PROCINO Margherita nata a Bari il 27 settembre 1948, residente in Gioia del Colle (BA) alla Via Dei Peuceti n. 90, codice fiscale PRC MGH 48P67 A662Y
- BRADASCIO Filippo nato a Gioia del Colle (BA) il 28 luglio 1938, ivi residente alla via Della Fiera n. 81, codice fiscale BRD FPP 38L28 E038K;
- PROCINO Pietro, nato a Santeramo in Colle (BA) il 20 marzo 1973, residente in Gioia del Colle (BA) alla via Antonio De Curtis n. 10/C2, codice fiscale PRC PTR 73C20 I330O;
- GERAMO Diego nato a Napoli (NA) il 25 agosto 1962, residente in Gioia del Colle (BA) alla Via Forforella n.12, codice fiscale: GRM DGI 62M25 F839S

e dell'intero Consiglio Direttivo in persona dei sig.ri BRADASCIO Innocenzo, PROCINO Giambattista e PROCINO Pietro, dichiara l'Assemblea Ordinaria validamente costituita per deliberare sulle materie iscritte all'ordine del giorno del quale tutti i presenti si dichiarano sufficientemente e tempestivamente informati:

1. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE COSÌ COME RICHIESTE DALL'UFFICIO RUNTS DELLA REGIONE PUGLIA CON NOTA DEL 1/06/2022R_PUGLIA/AOO_192/PROT/01/06/2022_000329) – DELIBERAZIONI RELATIVE E CONSEGUENTI;

In merito al primo punto all'Odg, il Presidente illustra all'Assemblea la necessità di adeguare lo Statuto dell'Associazione alle indicazioni suggerite dall'Ufficio RUNTS della REGIONE PUGLIA con nota del 01/06/2022, con riguardo agli articoli 5 "soci" e 9 "assemblea", al fine di poter essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In particolare, precisa il Presidente, gli adeguamenti suddetti discendono dalla necessità di inserire:

- nell'art. 5 (soci), la previsione statutaria per l'ipotesi in cui vi sia diniego alla domanda di ammissione del socio e, quindi, della rispettiva individuazione dell'organo al quale il socio non ammesso possa fare ricorso in caso di diniego iscrizione;
- nell'art. 9 (assemblea), la previsione statutaria sulle competenze dell'assemblea, ovvero l'indicazione del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea straordinaria per l'ipotesi delle eventuali modifiche statutarie.

Trattasi, in entrambi i casi, di previsioni normative necessariamente da inserire nello statuto dell'associazione, in quanto richiamate dallo stesso Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) agli artt. art. 23, comma 3; 25, co. 1.

Al tempo stesso, il Presidente riferisce sull'opportunità di ampliare e modificare alcuni altri articoli dello statuto sociale della associazione in modo tale che il nuovo Statuto sia, nella sua totalità, conforme alle norme previste del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) e quindi al fine di poter confermare la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore, operativo a partire dallo scorso 24 novembre 2021.

Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo settore. Il Presidente dà lettura delle nuove clausole statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS.

Al termine della lettura, si procede alla discussione e il Presidente chiede che l'Assemblea si pronunci in merito all'approvazione del nuovo Statuto così come modificato e in merito alle modifiche apportate ai fini della conformità con la normativa del Terzo settore.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità dei presenti

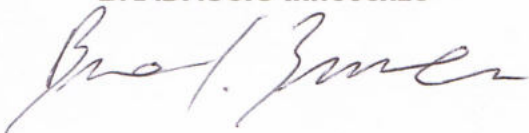
DELIBERA

1. Di modificare il testo dello Statuto dell'Associazione, in conformità alle indicazioni di cui alla nota del 01/06/2022 dell'Ufficio RUNTS della Regione PUGLIA, con particolare riferimento agli artt. 5 (soci) e 9 (assemblea) e, al tempo stesso, di ampliare e modificare alcuni altri articoli dello statuto medesimo, in modo tale che il nuovo testo adottato, allegato al presente verbale, sia, nella sua totalità, conforme alle norme previste del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117),
2. Di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo l'incarico di espletare tutte le formalità necessarie rivenienti da quanto deliberato al punto precedente.

Il Presidente constatato che sono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno ha chiesto la parola, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

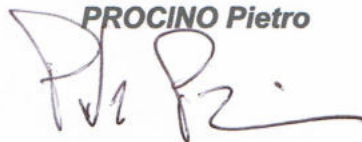
IL PRESIDENTE

BRADASCIO Innocenzo



IL SEGRETARIO

PROCINO Pietro



**CENTRO SPORTIVO
STELLA MILANO ASD**

Via Dei Peuceti Km 1,800
70023 Giora del Colle (Ba)
P.I. 07958480720-C.F. 91115220724

STATUTO DEL CENTRO SPORTIVO STELLA MILANO APS

ART. 1

(DENOMINAZIONE)

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia di sport dilettantistico di cui all'art. 90 della legge 289 del 2002 e s.m.i. l'associazione senza scopo di lucro, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, di promozione sociale sportiva dilettantistica denominata: "CENTRO SPORTIVO STELLA MILANO APS ", in sigla "CS Stella Milano APS".

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione potrà, inoltre iscriversi, ricorrendone i requisiti e nel rispetto delle norme in materia, nel registro nazionale CONI delle ASD e SSD.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione CENTRO SPORTIVO STELLA MILANO APS, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART. 2

(SEDE E DURATA)

L'Associazione ha sede a Gioia del Colle (BA) alla Via dei Peuceti km 1,800 ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 3

(STATUTO)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 117 del 2017 e s.m.i., delle relative norme attuative, dell'art. 90 L. 289 del 2002 e s.m.i. e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento

di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Esso è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 4

(FINALITÀ E ATTIVITÀ)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento - senza scopo di lucro, anche indiretto - di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, affinché, nel territorio di riferimento, siano soddisfatti, al meglio delle possibilità, i bisogni collettivi meritori di tutela: cultura, conoscenza, salute, sport, aggregazione sociale, conferendo centralità alla persona umana e ai suoi corpi intermedi, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito all'art. 118 della Costituzione. E' impegno dell'associazione adoperarsi affinché l'offerta di beni e servizi destinata a soddisfare tali bisogni, sia estesa a strati sempre più ampi della popolazione, escludendo ogni forma di discriminazione anche a carattere etnico, razziale, sociale, economico e di genere.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline del gioco del calcetto, beach volley, tiro con l'arco, bocce, tennis, tennis da tavolo, pallavolo, pallacanestro e calcio a otto,

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nel:

- sviluppare e potenziare la pratica sportiva, favorendone la diffusione con ogni intervento e iniziativa utile allo scopo;

- 
- partecipare a gare, tornei, campionati, manifestazioni e incontri;
 - diffondere, in particolare, il gioco del calcetto, beach volley, tiro con l'arco, bocce, tennis, tennis da tavolo, pallavolo, pallacanestro e calcio a otto, anche attraverso lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate;
 - istituire corsi interni di formazione e di addestramento;
 - organizzare manifestazioni sportive, incontri, congressi, convegni o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione, con la finalità di contribuire alla crescita culturale e artistica degli associati;
 - allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti sportivi e eventualmente anche in occasioni di manifestazioni;
 - promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
 - studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
 - gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
 - organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni e iniziative di diverse discipline sportive;
 - indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
 - organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci;
 - gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dei suddetti sport e nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa e ludica in favore dei propri soci.

L'associazione è in armonia con i principi fondamentali del CONI, è senza fini di lucro, e garantisce l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità.

Inoltre, per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà:

- rendere possibile tutti i necessari accordi con gli organismi istituzionalmente competenti in materia (Regione, Enti locali, Università, Scuole e Associazioni), con le aziende del settore produttivo creando sinergie tra il settore sportivo e quello culturale;

- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria e commerciale, ritenuti necessari o attinenti agli scopi medesimi, finalizzato alla creazione e allo sviluppo delle attività suddette;
- nei modi consentiti dalla legge, accettare donazioni, partecipare sotto qualsiasi forma in imprese e/o associazioni legate al movimento associativo, anche se costituite in forme diverse, e dare adesione ad altri enti pubblici o privati aventi carattere culturale, sportivo, artistico, ricreativo, turistico e assistenziale;
- chiedere finanziamenti pubblici o privati, usufruendo di contributi e mutui previsti dalle vigenti leggi.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5

(SOCI)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) socio fondatore;
- b) socio ordinario;

I Soci fondatori sono tutti e solo i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione. La qualifica di Socio fondatore si perde solamente per decesso, espulsione o

radiazione, dimissioni, che debbono essere presentate al Consiglio Direttivo per mancato versamento della quota associativa annuale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Può diventare socio ordinario chiunque si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno d'età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, dal sesso, dalla cittadinanza, dall'appartenenza etnica e dalla professione.

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente alla dichiarazione di attenersi allo Statuto, al Regolamento interno, ove presente, e alle deliberazioni degli organi sociali.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di Socio diverrà effettiva e, previo versamento della quota sociale, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà, il genitore che sottoscrive la richiesta del figlio risponde verso l'associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

La qualifica di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

ART. 6

(DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI)

Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno gli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita associativa e di ammissione alle cariche sociali.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. In particolare, tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa annuale, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

La qualifica di socio attribuisce il diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo con modalità volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Tutti i soci sono obbligati al versamento di quota parte del Fondo di dotazione e della quota associativa annuale.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni e organismi sportivi nazionali ai quali l'associazione aderisce. Pertanto, i soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

ART. 7

(VOLONTARI, SOSTENITORI E LAVORATORI)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ART. 8

(ORGANI SOCIALI)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo

Tutte le cariche sociali sono elettive.

ART. 9

(ASSEMBLEA)

L'assemblea generale dei soci è organo sovrano e il massimo organo deliberativo dell'associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'assemblea deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è

valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

ART. 10

(CONSIGLIO DIRETTIVO)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, compresi il presidente, il vicepresidente. I membri del Consiglio direttivo possono essere scelti anche tra i non soci dell'Associazione.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito,

indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei consiglieri, senza alcuna formalità.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Il Consiglio Direttivo, potrà disporre il rimborso ai suoi membri, (nonché agli associati) delle spese che essi abbiano sostenuto nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo provvedere alla sostituzione dei consiglieri venuti a mancare nel corso del mandato.

I nuovi Consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi membri.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11

(PRESIDENTE)

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i membri del Consiglio, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete la responsabilità, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale comunque il Presidente riferisce, dell'attività compiuta, dell'ordinaria gestione e amministrazione dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento

amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il presidente può delegare in forma scritta a uno o più componenti del Consiglio in via temporanea il compimento di alcuni atti stabilendone materia e limiti.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

ART. 12

(TESORIERE)

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 13

(SEGRETARIO)

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ART. 14

(ORGANO DI CONTROLLO)

L'organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. L'organo di controllo, monocratico o collegiale, che svolga anche la revisione legale dei conti deve essere composto da membri iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Con decisioni dei soci potrà inoltre prevedersi che:

- Le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (collegio sindacale);
- Le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo (monocratico o collegiale) e, dall'altro, la funzione di revisione legale ad un revisore (persona fisica o società di revisione).

Le scelte di cui ai precedenti punti i) e ii) potranno essere effettuate di volta in volta con decisione dei soci senza modificazione statutaria.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio direttivo.

Art. 15

(LIBRI SOCIALI)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d. il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 16

(PATRIMONIO)

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori e dai contributi determinati dagli organi sociali a carico degli associati.

I versamenti al fondo di dotazione sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai soci fondatori e dei versamenti al fondo di dotazione effettuate da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- delle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- delle erogazioni, eredità, donazioni e lasciti;
- dei contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali; di Enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi previsti dallo Statuto;
- dei contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- di ogni altra entrata pubblica e privata che concorra a incrementare l'attività associativa e compatibile con le finalità statutarie.
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota quale fondo di dotazione da versare all'atto dell'adesione all'associazione.

Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17

(BILANCIO)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 18

(BILANCIO SOCIALE)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19

(PUBBLICITÀ E TRASPARENZA)

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

ART. 20

(CONVENZIONI)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 21

(SCIOGLIMENTO)

In caso di esaurimento degli scopi della Associazione e di impossibilità ad attuarli, o di estinzione della Associazione da qualsiasi causa determinata, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Registro unico nazionale del Terzo settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale(come previsto dall'art.9 del D. legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Il parere sarà reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intenderà reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal suddetto parere sono nulli.

ART. 22

(CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Bari.

ART. 23

(DISPOSIZIONI FINALI)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice

Civile e del D. legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché di tutte le norme collegate e modificative dello stesso.

Tutti gli adempimenti Previsti dal presente statuto e correlati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultassero incompatibili con l'attuale disciplina avranno effettiva applicazione solo dopo l'operatività del Runtis medesimo.

IN FEDE

MAGGIALETTI Rosa

BRADASCIO Innocenzo

PROCINO Giambattista

PROCINO Margherita

BRADASCIO Filippo

PROCINO Pietro

GERAMO Diego

[Handwritten signatures corresponding to the names listed on the left]